

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3046 Anno 2018

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 08/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25196-2016 proposto da:

BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO FILIPPI;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO STEDA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BORSETTO;

11967
17

FALLIMENTO STEDA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BORSETTO,

- *controricorrenti* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Con decreto del 27 settembre 2016 il Tribunale di Vicenza ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dal Banco Popolare Soc. coop. nei confronti del Fallimento Steda S.p.A. in liquidazione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva disatteso la domanda di ammissione al passivo per l'importo di € 169.682,87, quale saldo passivo di un conto corrente acceso dalla società poi fallita, mancando di data certa, con conseguente inopponibilità del documento recante il relativo contratto.

A fronte dell'assunto del Banco Popolare Soc. coop. secondo cui la data certa del contratto di conto corrente si desumeva dalla documentazione di successivi affidamenti sui quali era stato apposto il timbro postale, il Tribunale ha affermato che le condizioni per la concreta operatività dell'apposizione di detto timbro per i fini della certezza della data sarebbero «espresse nella circolare n. 93/2007 delle Poste Italiane, che riprende alcuni degli spunti giurisprudenziali emersi negli anni ... così

Ric. 2016 n. 25196 sez. M1 - ud. 05-12-2017

-2-

che non può neppure dirsi che la circolare è successiva al contratto di c/c (ma non alla maggior parte degli affidamenti). In particolare, secondo il Tribunale, la certezza della data richiederebbe che nel primo foglio siano riportate le diciture «documento unico composto da n. ___ pagine» e «si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa» e che il documento sia affrancato con bolli sulla prima pagina, annullati con timbro postale: nel caso di specie i bolli sarebbero stati apposti sull'ultima pagina, a volte senza alcuna dicitura, altre volte con diciture che non danno conto delle pagine di cui si compone il singolo documento.

2. — Per la cassazione della sentenza il Banco Popolare Soc. coop. ha proposto ricorso per tre motivi.

Il Fallimento Steda S.p.A. in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

lee

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 3, secondo comma, 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all'articolo 2704 c.c., ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver scambiato per fonti di diritto le istruzioni operative impartite da Poste Italiane ai suoi dipendenti.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2704 c.c., ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l'opponibilità del contratto di conto corrente al Fallimento, sotto il profilo della certezza della data, potesse essere desunto dagli affidamenti recanti data certa.

Il terzo motivo denuncia omissio esame di fatti decisivi (documenti muniti di data certa) nell'ambito del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, *ex* articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dei documenti menzionati, tutti dotati di timbro postale, eccezion fatta per uno munito di marca temporale, ed altresì riportanti in gran parte i numeri di pagine di cui ciascuno era composto, oltre ad i nomi del mittente e del destinatario.

RIITENUTO CHE:

4. — Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. — I tre motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono palesemente fondati.

Questa Corte ha in più occasioni ripetuto che, in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (da ultimo Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281, conforme a molte precedenti sulla scia di Cass. 11 gennaio 1983, n. 186). Qualora la data certa sia desumibile dal timbro postale, grava sulla parte interessata che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso (Cass. 2 marzo 2017, n. 5346).

lu

Mai la Corte ha condizionato l'operatività del principio così richiamato alla sussistenza di requisiti burocratico-formali di per sé solo insignificanti, quale la collocazione del timbro all'inizio o alla fine del documento, ovvero sul *recto* o sul *verso* di esso. Ciò che è esclusivamente rilevante, viceversa, è che la scrittura faccia «*corpo unico*» col foglio su cui è apposto il timbro (sicché il timbro non rileva, ad esempio, ove si apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), di modo che la certezza della data derivante da quest'ultimo possa essere riferita al primo. È così la certezza della data è stata ritenuta in ipotesi di timbro collocato a tergo del documento recante il contratto (Cass. 2 marzo 2017, n. 5346; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561), come pure nella parte contenente l'indirizzo del destinatario (Cass. 25 luglio 1997, n. 6943).

È dunque incorso in errore il Tribunale nell'affermare che la richiamata circolare delle Poste Italiane riprendesse alcuni non meglio identificati, ed in effetti nei termini indicati inesistenti, «*spunti giurisprudenziali emersi negli anni*».

6. — Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Vicenza in diversa composizione che si atterrà ai principi dianzi esposti, scrutinando se ciascuno dei documenti prodotti dal Banco Popolare Soc. coop. a sostegno della certezza della data del contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo del Fallimento Sreda S.p.A. in liquidazione abbia data certa, indipendentemente dalle prescrizioni della circolare menzionata, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le
spese al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.

Il presidente
